

# La prassi della cremazione e le sue ricadute pastorali

don Norberto Valli

## 0. Premessa

“*La terra ai vivi!*”. Già parecchi anni fa in una delle più grandi città della nostra arcidiocesi furono affissi cartelloni pubblicitari di una società di cremazione, che evidentemente voleva indurre il maggior numero di persone ad abbandonare la pratica dell’inumazione. Da allora a oggi, al di là di questo segnale che forse fu un po’ sottovalutato, la pratica della cremazione è andata sempre più diffondendosi e sembra destinata a diventare in breve tempo la prassi prevalente.

Non può dunque stupire che il Direttorio diocesano fin dai primi numeri metta a tema la questione, assumendola come invito a una sapienza pastorale che consenta di tenere desta l’attenzione al valore della preghiera personale e comunitaria per i defunti in quanto appartenenti all’intera comunità cristiana. Se è vero che la pratica della cremazione è andata imponendosi per ragioni di vario genere e spesso di tipo pratico (igienico, economico o sociale) o di semplice comodità (i cimiteri in città non sono facilmente raggiungibili), è altrettanto vero che si è accompagnata a un’idea estremamente individualista della memoria dei defunti, contraria allo spirito cristiano autentico. È forte perciò l’esigenza di una maggiore riflessione teologica e pastorale che coinvolga tutti i fedeli.

## 1. La Chiesa e la cremazione da ieri a oggi

La stesura del Direttorio ha potuto avvalersi di un prezioso punto di riferimento, ossia l’**Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede “*Ad resurgendum cum Christo*” circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione (25.10.2016)**. Nel documento si richiama un pronunciamento ufficiale ormai risalente a più di cinquant’anni fa, l’**Istruzione *Piam et constantem (De cadaverum crematione)*** del 5 luglio 1963, con la quale l’allora Sant’Uffizio stabiliva che fosse «fedelmente mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli», aggiungendo però che la cremazione non è «di per sé contraria alla religione cristiana» e che non si dovessero più negare i sacramenti e le esequie a coloro che manifestavano l’intenzione di farsi cremare, a condizione che tale scelta non fosse voluta «come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa» (AAS 56 [1964] 822-823). Questo cambiamento della disciplina ecclesiastica è stato in seguito recepito nel Codice di Diritto Canonico (1983) e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (1990). Si comprende l’esigenza che ne ha dettato la formulazione: superare la proibizione che prese forma civile ed ecclesiastica fin dall’epoca carolingia. Nel capitolare *Paderbrunnense* del 785 (PL 97, 145) si vietava infatti per la prima volta in modo esplicito la cremazione per la dichiarata convinzione che fosse un rito pagano. Di conseguenza era comminata la pena capitale a chi avesse fatto ricorso per un proprio congiunto. È questo l’esito di un percorso iniziato fin dagli albori del cristianesimo, che ha condiviso con l’ebraismo l’uso dell’inumazione, poi adottata anche dall’Islam. A monte della proibizione a cui si giunse è ragionevole credere che ci sia stata anche la prassi persecutoria nei riguardi dei cristiani, i cui corpi erano arsi in forma di spregio, come sfida alla speranza della risurrezione. Si diffuse così

molto facilmente l'idea che la cremazione fosse una negazione delle convinzioni più profonde dei cristiani. D'altra parte, è innegabile che in alcuni frangenti storici caratterizzati da battaglie, come, per esempio, all'epoca delle crociate, si sia pensato che la cremazione di un cadavere potesse esprimere una sincera pietà verso un morto, consentendo almeno di riportarne in patria le ceneri. Tuttavia una decretale di Bonifacio VIII nel 1300 condannò questa come *falsa pietas*, a motivo delle ulteriori sevizie nei riguardi del corpo causate dalla cremazione.

È con la modernità, in particolare con l'Illuminismo, che la cremazione torna in auge, ma per motivi ideologici: si prova disagio a conciliare lo splendore della ragione e la putrefazione del corpo; si fa avanti una nuova concezione di igiene e di salute pubblica e la rivendicazione dell'assoluta libertà individuale contro la norma ecclesiastica. Si assiste dunque alla depenalizzazione della cremazione negli stati moderni e alla sottolineatura del rispetto della volontà del defunto.

La reazione della Chiesa al favore verso la cremazione tipico di certi ambienti dal Settecento in avanti è stata piuttosto severa, ma anche attenta a salvaguardare la *salus animarum*. Tutta la legislazione prodotta si coagula nel codice del 1917 che imponeva l'obbligo di seppellire i cadaveri dei fedeli defunti e riprovava espressamente la loro cremazione (cod. 1203, par. 1). Dichiarava inoltre illecita la disposizione da parte del defunto di essere cremato e da ritenere non posti gli atti giuridici in cui avesse manifestato tale volontà (cod. 1203, par. 2). Per coloro che avessero scelto la cremazione del proprio corpo veniva proibita la sepoltura ecclesiastica ed erano vietate le esequie e le messe di anniversario (cod. 1204). Eppure, nonostante questo estremo rigore, in un'Istruzione del 1926 emanata dal Sant'Uffizio si afferma che la cremazione non è riprovevole intrinsecamente e in senso assoluto, perché potrebbe essere giustificata in circostanze straordinarie afferenti al bene.

In questa linea si comprende il declino della prospettiva penale nel clima conciliare. Si riconosce infatti che in molti luoghi la scelta della cremazione non è connessa affatto a ragioni di avversione alla fede o alla Chiesa, ma a motivi culturali o di opportunità. Da qui l'Istruzione del 1963, a cui abbiamo fatto riferimento, che mitiga il codice del 1917 allora ancora vigente. Un dato dottrinale di primaria importanza contenuto nel documento è il seguente: la cremazione non tocca l'anima né impedisce all'onnipotenza divina di ricostruire il corpo; dunque non contiene in sé e per sé la negazione del dogma della risurrezione della carne. A sostegno di questa idea si adduce come prova il fatto che la Chiesa anche in passato ha consentito in determinate circostanze la cremazione. D'altra parte, secondo l'Istruzione le norme stabilite dal codice erano da ritenere ancora valide quando constasse che la cremazione fosse voluta come negazione dei dogmi cristiani, con animo settario e per odio contro la religione e la Chiesa.

Saltando tutti i passaggi intermedi, è utile sapere che nell'ordinamento italiano l'articolo 411 del codice penale che prevede i reati di distruzione, soppressione o sottrazione del cadavere, con menzione espressa della dispersione delle ceneri, è stato modificato con la legge n. 130 del 2001, per la quale la dispersione delle ceneri può essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base dell'espressa volontà del defunto e dunque, in tal caso, non costituisce reato.

La Congregazione per la Dottrina della Fede non è più intervenuta sull'argomento fino al 2016. Negli ultimi decenni si è assistito però a un aumento delle richieste di cremazione e a una variegata modalità di trattamento delle ceneri dei defunti anche da parte di famiglie di tradizione cristiana. L'impressione di una certa *vacatio legis*, di una mancanza di punti di riferimento autorevoli, ha reso i pastori d'anime titubanti nel dare indicazioni precise e nell'aiutare a formulare un giudizio su determinate scelte. In verità, l'entrata in vigore nel 2012 della seconda edizione del Rito delle esequie romano ha permesso almeno in parte di colmare il vuoto. In appendice si trovano infatti

formulari per riti da eseguire nei casi eccezionali in cui il feretro non è portato in Chiesa, ma direttamente al luogo della cremazione. Si offrono inoltre formulari per la celebrazione di esequie posteriore alla cremazione, dunque in presenza dell'urna cineraria, possibilità concessa per indulto della Congregazione del Culto divino il 24 maggio del 2010. Le condizioni poste sono l'assenza di intenzioni contrarie alla fede cristiana e l'autorizzazione del Vescovo. Sulla dispersione delle ceneri o l'affidamento di esse ai familiari il rituale romano dice che la Chiesa ha molti motivi di contrarietà verso queste scelte, perché la dispersione e la sepoltura anonima impediscono di poter esprimere il dolore personale e comunitario in un luogo preciso e rendono più difficile il ricordo dei defunti, estinguendone ben presto la memoria.

## 2. La concezione cristiana della sepoltura

Su questi argomenti torna in maniera articolata nel numero 3 l'Istruzione del 2016.

Seguendo l'antichissima tradizione cristiana, la Chiesa raccomanda insistentemente che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro (cf. *CIC*, can. 1176, § 3; can. 1205; *CCEO*, can. 876, § 3; can. 868). Nel ricordo della morte, sepoltura e risurrezione del Signore, mistero alla luce del quale si manifesta il senso cristiano della morte (cf. *CCC* n. 1681), l'inumazione è innanzitutto la forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale (*CCC* n. 2300). La Chiesa, che come Madre ha accompagnato il cristiano durante il suo pellegrinaggio terreno, offre al Padre, in Cristo, il figlio della sua grazia e ne consegna alla terra le spoglie mortali nella speranza che risusciterà nella gloria (cf. *I Cor* 15,42-44. *CCC* . 1683). Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa conferma la fede nella risurrezione della carne, e intende mettere in rilievo l'alta dignità del corpo umano come parte integrante della persona della quale il corpo condivide la storia (cf. *GS* n. 14). Non può permettere, quindi, atteggiamenti e riti che coinvolgono concezioni errate della morte, ritenuta sia come l'annullamento definitivo della persona, sia come il momento della sua fusione con la Madre natura o con l'universo, sia come una tappa nel processo della re-incarnazione, sia come la liberazione definitiva della "prigione" del corpo. Inoltre, la sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi sacri risponde adeguatamente alla pietà e al rispetto dovuti ai corpi dei fedeli defunti, che mediante il Battesimo sono diventati tempio dello Spirito Santo e dei quali, «come di strumenti e di vasi, si è santamente servito lo Spirito per compiere tante opere buone» (Sant'Agostino, *De cura pro mortuis gerenda*, 3, 5). Il giusto Tobia viene lodato per i meriti acquisiti davanti a Dio per aver seppellito i morti. La Chiesa considera la sepoltura dei morti come un'opera di misericordia corporale. Infine, la sepoltura dei corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in altri luoghi sacri favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei familiari e di tutta la comunità cristiana, nonché la venerazione dei martiri e dei santi. Mediante la sepoltura dei corpi nei cimiteri, nelle chiese o nelle aree ad esse adibite, la tradizione cristiana ha custodito la comunione tra i vivi e i defunti e si è opposta alla tendenza a occultare o privatizzare l'evento della morte e il significato che esso ha per i cristiani.

## 3. Le disposizioni del Direttorio diocesano: un appello a una rinnovata formazione cristiana

Invitando a deporre le ceneri nella tomba e a non conservarle nell'abitazione domestica, a non disperderle o convertirle in oggetti, il Direttorio riprende ancora una volta l'Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede, del 15 agosto 2016, *Ad resurgendum cum Christo*, nella

quale si afferma che “la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non è consentita, salvo in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale e solo con il permesso dell’Ordinario diocesano, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali” (cfr. n. 6). Aggiunge inoltre che “la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, o in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, non è solo sconsigliata ma vietata” (cfr. n. 7). Precisa tuttavia che “l’intenzione espressa di disperdere le ceneri non comporta la negazione della celebrazione delle Esequie. Queste ultime si devono negare solo nel caso in cui il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione delle ceneri per ragioni contrarie alla fede” (cfr. n. 8).

Siamo dunque in presenza di indicazioni che non sono e non possono essere sanzionatorie verso comportamenti incompatibili con la concezione cattolica, ma che invocano una rinnovata azione formativa nei confronti dei fedeli. Le chiare linee tracciate dal Direttorio non si traducono, come accadeva in passato, in norme disciplinari punitive, anche quando vi sia la volontà manifesta di spargere le ceneri o la preferenza dichiarata da parte dei familiari di trattenerle, sulla base delle leggi civili.

D’altra parte, quando un feretro esce dalla chiesa nella quale si sono celebrate le esequie è difficile prevedere che cosa possa accadere da quel momento in avanti, in particolare dopo la cremazione.

Ciò che resta urgente è dunque la formazione. È sempre più necessario illustrare ai fedeli, nelle sedi più opportune, i motivi per cui la dispersione delle ceneri incida negativamente sulla memoria cristiana dei defunti (mancanza di un luogo della preghiera accessibile ai familiari e a tutta la comunità cristiana) e sull’annuncio della speranza cristiana (rischio di una visione di tipo panteista, naturalista o nichilista). Tale catechesi accompagnerà e sosterrà l’invito forte e convinto a deporre le ceneri nei cimiteri o nelle chiese cimiteriali (cf. nn. 20.21).

Si apre poi alla possibilità di creare o valorizzare chiese cimiteriali, come già accade in altre nazioni. Per “chiese cimiteriali” si intendono oratori e chiese non parrocchiali, cripte, atrii di chiese parrocchiali o spazi adiacenti ad esse, che possano diventare, per espressa disposizione dell’Arcivescovo (che deroghi al divieto di cui al can. 1242), luoghi allestiti per la deposizione delle urne cinerarie. Essi non sono da intendersi come alternativi, ma complementari ai cimiteri, che rimangono i luoghi comuni della sepoltura delle ceneri. I parroci, col parere del Consiglio Pastorale, sono chiamati a valutare con prudenza l’identificazione di simili spazi nell’ambito del territorio parrocchiale, in accordo col Vicario Episcopale di Zona e con la collaborazione dei competenti Uffici della Curia (Servizio di Pastorale Liturgica, Ufficio per i Beni Culturali, Ufficio amministrativo diocesano). Sarà poi l’Arcivescovo, secondo le vigenti disposizioni canoniche, a disporre in merito.

#### 4. La deposizione delle ceneri

Quanto alla deposizione delle ceneri nella tomba, è importante conferire onore adeguato e piena dignità liturgica al momento. A questo scopo si raccomanda la presenza di un sacerdote o di un diacono per la benedizione del sepolcro o, qualora non fosse possibile, di un Collaboratore delle Esequie per un’ultima preghiera, nonostante le evidenti difficoltà ad accorrere.

## 5. Le esequie in presenza di ceneri

A riguardo delle esequie in presenza di ceneri il Direttorio ricorda semplicemente che di norma la celebrazione delle Esequie avviene con la presenza della salma del defunto e che per celebrazioni funebri in presenza delle ceneri è richiesto il permesso dell'Ordinario diocesano (cfr. *Rito delle Esequie secondo la Liturgia Ambrosiana*, Ed. 2002, *Orientamenti Pastoralis*, n. 11 e *Rito delle Esequie secondo la Liturgia Romana*, ed. 2011, *Disposizioni Pastoralis*, n. 180).

La questione che si apre è però quella rituale. Attualmente vige una disparità a livello normativo tra quanto espresso nelle disposizioni del rito romano e quanto suggerito nelle note pastorali premesse alla ristampa del rito delle esequie ambrosiano.

Assodato che i casi sono ancora molto rari, bisogna considerare i motivi che determinano una soluzione di questo genere. Si può ragionevolmente pensare che i parenti siano costretti a far precedere la cremazione alle esequie nel caso di rimpatrio di una salma da un paese estero. A questo punto, è difficile giustificare l'opportunità di un trattamento delle ceneri molto diverso da quello del corpo del defunto (nessuna aspersione o incensazione), come stabilisce il rinnovato rituale romano, con l'evidente scopo di dissuadere dalla prassi di premettere la cremazione alle esequie. Più equilibrate sembrano le norme suggerite dal rituale ambrosiano (cf. RITO DELLE ESEQUIE, *Orientamenti pastorali*, n. 12).

Ciò di cui si sente l'effettiva mancanza sono i formulari con orazioni adatte a una circostanza del genere, pur eccezionale. I testi liturgici presuppongono infatti sempre la presenza del corpo.

La questione si pone anche per la deposizione delle ceneri nel sepolcro. Sono disponibili monizioni adatte, ma non ancora testi eucologici. C'è dunque spazio per una edizione rinnovata del rituale ambrosiano delle esequie che consideri anche queste nuove situazioni con attenzione.

La pubblicazione del Direttorio diocesano per la celebrazione delle esequie può essere dunque considerata una tappa importante in vista di questo nuovo obiettivo da perseguire.

## 6. Ss. Messe di suffragio in presenza di ceneri?

La domanda consegue alla constatazione che non mancano persone, le quali, avendo scelto di trattenere presso la propria abitazione le ceneri di un congiunto, pensano di poterle portare con sé nei loro diversi spostamenti e giungono dunque a ritenere normale portarle anche in chiesa in occasione di una santa messa di suffragio per il caro defunto. Nel Direttorio nulla si dice in merito: è uno dei casi in cui la realtà è già andata ben oltre il prevedibile. In ogni caso, dalla raccomandazione di deporre in un sepolcro le ceneri deriva l'inopportunità di una simile iniziativa, che avvalorerebbe indirettamente la tendenza a evitare l'elaborazione del distacco, trattenendo, in maniera quasi feticistica, i resti mortali.

Qualora ci si trovi davanti al fatto compiuto, sembrerebbe saggio non enfatizzare la presenza in chiesa delle ceneri, evitando di porla in risalto magari con qualche forma rituale. Dovrebbe risultare sempre chiaro infatti che, celebrate le esequie, il luogo per custodire le ceneri è il cimitero o la chiesa cimiteriale e che non sono confacenti alla venerazione cristiana per i defunti altri atteggiamenti, pur derivati dalla buona fede.